

telefono
fax
e-mail

Via Dogana 16
091 814 40 02/03
091 814 44 46
dss-umc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

Funzionario
incaricato

**Ufficio del medico cantonale
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

Ai medici
autorizzati a praticare metodi di
procreazione con assistenza
medica

Bellinzona

7 maggio 2012



Ns. riferimento **GM/DR/cm** Vs. riferimento

Esportazione, importazione in Svizzera e trasporto sul territorio nazionale di gameti, zigoti ed embrioni

Gentile collega, egregio collega

In seguito alle segnalazioni di alcune situazioni particolari nell'ambito dell'esportazione, importazione o trasferimento di gameti, zigoti o embrioni, da un centro di medicina della procreazione all'altro sul territorio nazionale, il nostro Ufficio ha verificato il relativo quadro normativo di riferimento e la giurisprudenza in merito.

Innanzitutto ci preme sottolineare che, considerato il divieto di conservare embrioni sancito dall'articolo 17 cpv. 3 della Legge sulla medicina della procreazione (LPAM, RS 810.11), nel nostro Paese è pacifico non sia possibile importare embrioni crioconservati per poi continuare a conservarli. In analogia con quanto previsto all'art. 17 cpv. 1 LPAM è invece lecito importare o trasferire embrioni allo scopo di impiantarli, in tempi ragionevoli, nella donna che ha fatto ricorso alla procreazione con assistenza medica; la crioconservazione è tollerata per garantire quanto sopra.

Considerato che in Svizzera possono essere sviluppati all'esterno del corpo materno fino a divenire embrioni, soltanto gli oociti fecondati necessari a procurare una gravidanza durante un ciclo (al massimo tre), per analogia anche in questo caso possono essere importati/trasferiti al massimo tre embrioni o zigoti.

Desideriamo inoltre informare tutti i medici autorizzati (conformemente dell'art. 8 LPAM e degli artt. 2 e 3 dell'Ordinanza sulla medicina della procreazione OMP RS 810.112.2), che intendono importare e/o esportare, nonché trasferire ad altro centro sul territorio nazionale gameti, zigoti o embrioni crioconservati, che tale attività può avvenire, ma nel pieno rispetto dei limiti fissati dalla vigente legislazione federale. Particolarmente degni di nota, in tale ambito, sono gli aspetti seguenti:

- gameti, zigoti o embrioni rispettivamente di un individuo e di una coppia possono essere trasportati unicamente da medici con un titolo di medicina di procreazione riconosciuto nel loro paese e consegnati solo a medici in possesso della specifica

autorizzazione (ai sensi degli artt. 8, 10 LPAM e art. 3 OMP nel rispetto delle regole del trasporto interlaboratoriale). Il trasporto di gameti, zigoti o embrioni da parte della coppia che li ha generati o da parte di privati non permette di garantire il rispetto di quanto previsto dalla legislazione federale. Il trasporto di gameti, zigoti o embrioni da parte di ditte di spedizione specializzate (eg. DHL o FedEx) è ammissibile garantendo la sicurezza del materiale biologico.

In medico che prende in consegna dall'estero gameti, zigoti o embrioni deve verificare l'identità e i titoli del medico che consegna o spedisce i campioni biologici.

- I soggetti della coppia da cui provengono i gameti, zigoti o embrioni devono dare il proprio consenso scritto alla trasmissione della documentazione completa e del materiale biologico al medico titolare della specifica autorizzazione (ai sensi dell'art. 8 LPAM e artt. 2 e 3 OMP), con le riserve che seguono.
- La documentazione deve garantire la completa tracciabilità, quindi permettere di determinare in modo preciso e completo la provenienza e la destinazione di gameti, zigoti o embrioni.
- L'avvenuta trasmissione della copia della documentazione completa e del materiale biologico deve essere registrata sia nella cartella sanitaria della coppia presso il medico inviante sia nella cartella sanitaria della coppia presso il medico che prende in consegna il materiale biologico crioconservato e relativa documentazione.
- Entrambi i coniugi devono essere vivi al momento del trasferimento del materiale crioconservato da un medico al beneficio dell'autorizzazione cantonale alla medicina della riproduzione, all'altro medico. L'uso di gameti, zigoti o embrioni dopo il decesso di uno dei soggetti che li ha generati, o della donna in caso di donazione eterologa è infatti vietato per legge (art. 3 cpv. 4 LPAM).

Nel caso in cui uno dei coniugi sia deceduto il medico responsabile per la procedura di medicina della procreazione può consegnare le provette contenenti gli zigoti o gli embrioni al coniuge superstite solo alla condizione che non siano più utilizzabili per produrre una gravidanza. La conservazione di oociti impregnati, indipendentemente dallo stadio di divisione cellulare, è infatti possibile unicamente ai fini riproduttivi di quell'unica coppia che li ha generati (art. 16 cpv. 1 lett. b LPAM).

Rimaniamo a disposizione in caso di domande e vi preghiamo di gradire i nostri cordiali saluti.

Medico cantonale
G. Merlani

Allegato: Formulario dell'UMC per la trasmissione della documentazione e del materiale biologico in ambito della PMA